

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSO DI LAUREA IN "TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)"

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica) afferisce alla Classe L/SNT3 delle lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche di cui al D.I. 19 febbraio 2009, G.U. n. 119 del 25/05/2009.
2. Il Corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" si svolge nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" di seguito indicato con CCL.
3. L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato I che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e abilità specifiche di Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 4, le cui modalità di effettuazione e i contenuti sono definiti per ciascun anno accademico con Decreto del Ministro dell'Università.
3. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" è stabilito annualmente, con Decreto del Ministro dell'Università, in base alla programmazione nazionale tenuto conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, della disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule e laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di tirocinio, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell'art. 3, c. 2, della Legge 2 agosto 1999, n. 264, ed è reso noto annualmente anche attraverso l'Avviso per l'Ammissione.

4. Per l'ammissione al Corso di Laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" gli aspiranti devono superare una prova di ammissione, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Ministro dell'Università, e collocarsi utilmente nella graduatoria di merito. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di Laurea avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dal Ministero e pubblicate nell'Avviso per l'ammissione.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia", l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione del docente responsabile, la loro eventuale organizzazione in moduli e i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno il cinquanta per cento affidati a professori e ricercatori universitari (sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti), sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2. Nel computo dell'impegno orario complessivo non sono considerate le attività di tirocinio.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale. L'attività di tirocinio è organizzata secondo l'ordinamento bisemestrale (per ciascun anno di corso, sarà registrato nella carriera dello studente un unico voto in trentesimi, alla fine del secondo semestre).
5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso il sito web del Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" fa riferimento.

Art. 4 - Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti (compreso il tirocinio);
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata con apposita prova stabilita a discrezione del docente come riportato nel comma 3 del presente articolo. Le competenze acquisite tramite la frequenza ai laboratori e le competenze acquisite tramite la frequenza ai seminari e corsi a scelta saranno verificate tramite apposita prova stabilita a discrezione del docente come riportato nel comma 3 del presente articolo. I risultati dei periodi di studio all'estero saranno riconosciuti con le seguenti modalità:
 - Esami curriculari: con voto espresso in trentesimi sulla base della documentazione prodotta dalla sede ospitante.
 - Tirocinio: il responsabile del tirocinio esprime una valutazione dell'esperienza basata sulla documentazione prodotta dalla sede ospitante.

6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.

7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Tirocinio

1. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico viene svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati dal docente Coordinatore di cui al punto successivo, in base alla presenza di requisiti tecnico-professionali e di capacità didattiche. Essa viene coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente al profilo professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, in possesso della Laurea

specialistica o magistrale della classe snt/3 nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione.

2. Viene ammesso al tirocinio lo studente che ha acquisito la frequenza prevista dalla programmazione annuale ai laboratori tecnico-professionali di ogni anno, eventualmente con un debito orario non superiore al 25% dovuto a giustificati motivi, come normato nell'art. 8, comma 1 di questo regolamento.
3. La valutazione del tirocinio avviene annualmente ad opera di una commissione nominata ad hoc dal CCL composta dai tutor delle sale di diagnostica assegnati e presieduta dal Coordinatore Didattico. La valutazione annuale prevede un solo appello nella sessione di fine anno.
4. La valutazione del tirocinio è espressa in trentesimi e registrata nel libretto. Tale valutazione è parte integrante del curriculum dello studente, e contribuisce al calcolo del voto finale di laurea, secondo quanto indicato all'art. 7. Il tirocinio viene superato solo se vengono giudicati raggiunti gli obiettivi formativi previsti. In caso contrario, lo studente sarà iscritto come ripetente del medesimo anno di corso e dovrà ripetere l'intero tirocinio con relativo esame. Lo studente che non superi il secondo esame di tirocinio di uno stesso anno, non potrà ripeterlo e non potrà più proseguire il Corso di Studi.
5. Il tirocinio si svolge prevalentemente nella sede didattica del Corso, ma può svolgersi anche in altre strutture, enti e aziende sanitarie e non, in ambito regionale, extraregionale ed extranazionale, sulla base di specifici accordi e convenzioni secondo gli obiettivi formativi previsti.

Art. 6 – Prova finale

1. La prova finale si compone di:
 - a) una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale.
 - b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
2. La prova finale di cui al comma 1 è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
3. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio Professionale. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che possono inviare esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo. Il Rettore con proprio decreto può delegare il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'esercizio di entrambe le funzioni.
4. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
5. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

1. Per l'iscrizione agli anni successivi lo studente dovrà aver superato tutti gli esami previsti entro il 30 settembre con un debito massimo di due esami, da superare entro l'ultima sessione dell'anno successivo. In mancanza di tali requisiti lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso per un numero massimo di una volta per ciascun anno, dopodiché lo studente decade dal corso di studio. In ogni caso lo studente che non superi l'esame di tirocinio non può essere ammesso all'anno successivo, ma verrà iscritto come ripetente del medesimo anno di corso, secondo quanto indicato all'Art. 5 del presente regolamento.

Art. 10 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito con le seguenti modalità:
 - a) Se il passaggio è richiesto da altro corso di studio (di questo o altro ateneo), lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria. L'iscrizione potrà avvenire al primo anno di corso, oppure anche ad un anno di corso successivo; in quest'ultimo caso l'iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione e alla valutazione e al riconoscimento della carriera pregressa.
 - b) Se il passaggio è richiesto dal corso di studio in **“Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia”** di altro ateneo, lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria per l'iscrizione al primo anno di corso. Nel caso invece della possibilità di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, risultante dal riconoscimento della carriera pregressa, lo studente non dovrà sostenere la prova di ammissione, ma la sua iscrizione è comunque subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione.
2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 75%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 25%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL
3. In caso di riconoscimento verrà riportato lo stesso voto.
4. Il CCS si riserva la possibilità di attivare **“Percorsi straordinari”** di aggiornamento finalizzati al conseguimento della Laurea da parte dei possessori di titoli abilitanti alla Professione e aventi quindi lo stesso valore professionale, conseguiti in base alle precedenti normative (ai sensi della Legge 26 febbraio 1999, n. 42) e dichiarati equipollenti in base a Decreto ministeriale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Art. 11 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.
2. Lo studente che segue il piano formativo di cui all'Allegato 2 presenta un piano di studio ad approvazione automatica.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate, salvo quanto stabilito nel successivo comma 4 Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto non contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.

3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, tenuto conto delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
4. I piani di studio di cui ai commi 2 e 3, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 13 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 14 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCL si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.

ALLEGATO 2

L'Allegato 2 al Regolamento didattico del Corso di laurea in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia" è reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.rad.unipd.it/index.php?page=clt-tsrn>